

SETTORE GOVERNO E QUALITA' DEL TERRITORIO

AREA DISCIPLINA DEL GOVERNO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA PRIVATA, SICUREZZA E LEGALITÀ

IL RESPONSABILE

DOTT. GIOVANNI SANTANGELO

DATA E PROTOCOLLO SONO INDICATI
NELLA SEGNAZIONE ALLEGATA
PG/2023/1053631
DEL 20/10/2023

Alla Sig.a XXX

OGGETTO: Richiesta chiarimenti - DAL 125/2023 Emilia-Romagna - Riscontro

1. In riscontro alla richiesta di parere di pari oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni, d'intesa con le strutture competenti degli Assessorati Ambiente, Agricoltura e Attività produttive.

In merito alla **delibera dell'Assemblea legislativa 23 maggio 2023, n. 125**, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato e specificato i "*criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio*" già individuati con la delibera dell'Assemblea legislativa 6 dicembre 2010, n. 28, si domandano chiarimenti sulle "*modalità di calcolo dell'Area occupata dall'impianto ai fini del calcolo del limite di occupazione del 10% rispetto alle aree nella disponibilità del richiedente*".

In particolare, con i quesiti trasmessi si chiede **se siano corrette le ricostruzioni rappresentate di seguito:**

- a) "*per impianti in area agricola idonea ai sensi dell'art. 20 co.8 lett. c-ter) del D.lgs. 199/2021, l'impianto può occupare il 100% dell'area nella disponibilità del richiedente. Nel caso in cui su tali aree siano presenti coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, che potranno in ogni caso occupare il 100% dell'area nella disponibilità del richiedente*";
- b) "*per impianti in area agricola idonea ai sensi dell'art. 20 co.8 lett. c-quater) del D.lgs. 199/2021 oppure per impianti in aree agricole non dichiarate idonee dalla legislazione statale vigente, l'impianto può occupare il 10% dell'area nella disponibilità del richiedente. Anche in questo caso, se sono presenti coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, permanendo il limite di occupazione del 10% rispetto all'area nella disponibilità del richiedente*".

- c) I successivi quesiti riguardano le **modalità di calcolo delle aree occupate dagli impianti** che, per chiarezza di esposizione appare opportuno così sintetizzare:
- c.1. circa gli **impianti fotovoltaici a terra**, si chiede se l'area da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'estensione dell'impianto coincida con *"l'area racchiusa dentro la recinzione più eventuali superfici occupate da locali tecnici esterni posti all'esterno della recinzione, atteso che questa intera area non risulterebbe coltivata"*;
 - c.2. in merito agli **impianti agrivoltaici avanzati su coltivazioni certificate**, si chiede se *"l'area occupata dall'impianto ai fini del calcolo del limite di occupazione del 10% è da considerarsi come la massima superficie radiante dell'impianto stesso (ovvero come la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore estensione)."*;
 - c.3. si chiede quindi se il criterio riportato alla precedente lettera c.2. operi anche per gli **impianti agrivoltaici avanzati collocati "non su aree certificate"**,
 - c.4. e se lo stesso criterio si estenda anche agli **impianti agrivoltaici non avanzati** (che nella richiesta di parere sono denominati "semplici") che *prevedano cioè una regolare alternanza di file di impianti agrivoltaici, non aventi le caratteristiche richieste per quelli avanzati, con aree (libere da impianti fotovoltaici e) destinate alla coltivazione.*

Da ultimo, si richiede come debba essere effettuato il **monitoraggio** di cui al punto 1., lett. c.3. della DAL n. 125/2023.

2. Preliminarmente occorre ricordare che le risposte ai quesiti rese dall'Area scrivente non entrano nel merito dei singoli casi concreti, ma riguardano esclusivamente gli aspetti giuridici delle questioni sottoposte. Pertanto, nel precisare ulteriormente come la valutazione del caso specifico descritto appartenga all'esclusiva competenza dell'Amministrazione interessata, l'Area scrivente si limita a richiamare la disciplina giuridica che appare applicabile alla fattispecie descritta nella richiesta di parere.

3. Per quanto attiene alla ricostruzione del nuovo quadro normativo riportata nelle **lettere a) e b)** - che possono essere trattate unitariamente - appare sufficiente confermarne le conclusioni, ribadendo che gli impianti fotovoltaici (sia con moduli ubicati al suolo, sia di tipo agrivoltaico) potranno essere installati nella misura massima

- del **100%** delle **aree agricole idonee** ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. *c-ter*, d.lgs. n. 199/2021 e delle aree qualificate tali dall'Allegato I, lettera C), della DAL n. 28 del 2010,

- e del **10%** delle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. n. 199/2021 e delle restanti aree agricole che *“non siano state dichiarate idonee”* dalla disciplina statale e regionale in materia, purché - in entrambi i casi - non sussista un'espressa causa di inidoneità dell'area, in ragione dei vincoli ambientali e paesaggistici individuati nell'Allegato I, lett. A), della DAL n. 28/2010 (cc.dd. “aree non idonee”).

Qualora dette aree agricole siano interessate da **coltivazioni di pregio**, gli impianti fotovoltaici potranno essere realizzati, se ammessi e nelle percentuali appena ricordate, unicamente avvalendosi di impianti agrivoltaici avanzati, che rispondano alla normativa tecnica di riferimento ⁽¹⁾, tra cui vanno considerati anche gli impianti con tecnologia di tipo verticale.

Passando ad esaminare i restanti quesiti, che attengono al **calcolo della superficie che in concreto è interessata dagli impianti fotovoltaici**, si specifica quanto segue:

- c.1. circa il calcolo della superficie degli **impianti fotovoltaici a terra**, l'area da considerare è da calcolare in termini territoriali, con riferimento a tutti gli ambiti interessati dall'impianto e dai relativi locali tecnici, considerando anche le aree libere di pertinenza dello stesso. In buona sostanza, come rappresentato nella richiesta di parere, quest'area coincide con quella posta all'interno della recinzione perimetrale dell'impianto fotovoltaico e ricomprende, dunque, l'intera superficie territoriale in cui è collocato l'impianto e le opere accessorie, al lordo (senza, cioè, esclusione) delle aree non direttamente occupate dagli stessi (pannelli e opere accessorie);
- c.2. quanto agli **impianti agrivoltaici avanzati su coltivazioni certificate**, si condivide l'affermazione (presente nel quesito) **secondo cui laddove è ammessa solo la realizzazione di un impianto fotovoltaico avanzato**, a causa della presenza di coltivazioni di pregio, **e per una percentuale massima del 10% (ricorrendo le ipotesi appena citate ²)**, l'area occupata dall'impianto agrivoltaico deve essere calcolata considerando unicamente la *“proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno, nella loro maggiore*

⁽¹⁾ Quale normativa tecnica di riferimento si segnalano le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” emanate dal MITE nel giugno 2022 nelle quali sono definiti i requisiti tecnici degli impianti agrivoltaici avanzati. Nella introduzione delle Linee guida si specifica infatti che esse hanno *“lo scopo di chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.”*

² Si tratta dei casi di impianti agrivoltaici realizzati nelle aree agricole di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021 e nelle restanti aree agricole che *“non siano state dichiarate idonee”* dalla disciplina statale e regionale in materia.

estensione”, e la superficie così calcolata non deve superare il 10 per cento della superficie del territorio agricolo nella disponibilità del richiedente;

- c.3. in merito alla **possibilità di applicare tale criterio di calcolo anche agli impianti agrivoltaici avanzati collocati “non su aree certificate”**, si evidenzia che questa disciplina di favore per gli impianti agrivoltaici avanzati, tra cui quelli con tecnologia di tipo verticale, deriva dal fatto che gli stessi consentono pienamente la prosecuzione dell’attività agricola e zootecnica nei suoli sottostanti e sono per questo maggiormente incentivati dal provvedimento dell’assemblea legislativa regionale rispetto alle altre tecnologie agrovoltaiiche. Pertanto, si ritiene che **l’applicazione di questa modalità di calcolo della superficie interessata dagli impianti agrovoltaici avanzati, anche laddove siano realizzati al di fuori delle aree interessate da coltivazioni di pregio, sia perfettamente rispondente all’obiettivo perseguito dalla DAL n. 125/2023 di promuovere lo sviluppo di tali tecnologie;**
- c.4. quanto infine al quesito di cui alla **lettera d.2., relativo alla possibilità di applicare il medesimo criterio di calcolo anche agli impianti agrovoltaici non avanzati**, si ritiene che, trattandosi di una disciplina speciale riferita ai soli impianti agrivoltaici avanzati, essa non possa essere applicata analogicamente agli impianti agrovoltaici che non presentino i medesimi requisiti, per i quali continua ad operare il parametro ordinario del 10% della superficie territoriale nella disponibilità del richiedente.

Infine, per quanto riguarda i dubbi sollevati in ordine al **monitoraggio** di cui al punto 1., lett. c.3. della DAL n. 125/2023, si rinvia a ulteriori chiarimenti che verranno resi con apposita delibera di Giunta regionale.

Distinti saluti.

Dott. Giovanni Santangelo

firmato digitalmente

FD